

Relazione illustrativa

Il regolamento di cui al presente decreto viene adottato in attuazione delle disposizioni recate dagli artt. 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), le quali consentono alle Forze armate ed all'Amministrazione della giustizia di applicare le disposizioni del medesimo testo unico tenendo conto «delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative» che caratterizzano le stesse.

Il decreto legislativo prevede, infatti, all'art. 3, che, con decreti ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanati dalle singole amministrazioni competenti, vengano individuate le predette «particolari esigenze»; al successivo articolo 13 prevede inoltre che, con i medesimi decreti, vengano anche individuate le aree operative o riservate all'interno delle quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia demandata ai servizi competenti per la vigilanza nell'ambito delle strutture penitenziarie.

In relazione alle norme sopra indicate l'art. 1 definisce il campo di applicazione della normativa regolamentare, evidenziando come le disposizioni nello stesso contenute costituiscano attuazione del testo unico sopra indicato per disciplinare l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

All'articolo 2, quindi, si precisano dettagliatamente le peculiari esigenze in questione, evidenziando, al comma 2, le attività oggetto di particolare attenzione:

- a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta;
- b) garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
- c) la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
- d) evitare il rischio di evasioni ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
- e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.

I successivi commi precisano ulteriormente le esigenze predette, definendo le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali da garantire nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia (comma 3: «a) direzione funzionale delle attività; b) capacità operativa e prontezza d'impiego del personale dipendente; c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della sicurezza; d) particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui all'art. 1, comma 5, lettere g) ed o) del decreto del Presidente della Repubblica 25/7/1996, n. 459, e al disposto di cui all'art. 74, comma 2, lettera c), del testo unico»); individuando gli obblighi relativi ai piani di evacuazione (comma 4); escludendo l'applicabilità delle disposizioni del testo unico relative alle modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

I commi 6 e 7, infine, sono volti, il primo, alla specificazione delle peculiarità organizzative e funzionali nelle sedi degli uffici giudiziari («il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonché degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi») e negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza («la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo o di

autosoppressione per mantenere l'ordine e la disciplina»); il secondo all'individuazione del principio fondamentale secondo il quale l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non può mai determinare la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari.

Negli artt. da 3 a 6 sono contenute le norme relative al servizio di prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ed alla sorveglianza sanitaria.

Quanto al primo, l'art. 3 precisa che «il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del testo unico è espletato da personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del testo unico» e che «nelle strutture ove insistono più uffici dell'Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro».

All'articolo 4 è prevista una dettagliata disciplina in tema di rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e del personale dell'Amministrazione. In particolare, in considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'Amministrazione della giustizia, si prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possano formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui all'art. 7.

Quanto, poi, al documento di valutazione dei rischi, si prevede all'art. 5 che nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici siano indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione e che il documento di valutazione non venga allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma sia custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto.

Quanto, infine, alla sorveglianza sanitaria, l'art. 6 prevede che la stessa sia effettuata dal medico competente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del testo unico, oltre ad alcune disposizioni specificamente volte ad indicare le modalità con le quali detta attività dovrà essere effettuata.

Da ultimo, il decreto prevede che il Servizio per la vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'amministrazione della giustizia, istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, abbia competenza esclusiva per la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro «nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui all'articolo 2, comma 6, lett. a) e b)» (art. 7, comma 1).

Le medesime attività vengono invece svolte «congiuntamente e in coordinamento con gli organi di competenza generale di cui all'articolo 13 del testo unico» nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia (art. 7, comma 2).

Considerati i rilievi all'articolo 7 formulati dal Consiglio di Stato nel parere del 9 aprile 2014 (n. 616/2014 Affare) si è ritenuto di modificare il testo del comma 1 precisando che l'attribuzione in via esclusiva dei compiti di vigilanza al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie è riferibile esclusivamente alle modalità di impiego del personale che opera nelle sedi degli uffici giudiziari e degli edifici penitenziari ed assimilabili; nonché di sopprimere il riferimento all'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del Testo Unico n. 81 del

2008, che il Consiglio di Stato ritiene fonte di possibili equivoci e che, anche alla luce delle modifiche apportate al comma 1, appare inutile.